

ART. 61.

Divieto di variare l'alimetria di un prato.

Non è lecito variare le condizioni alimetriche di un fondo avente diritto d'irrigazione con acque d'Olona, se non col consenso dell'Amministrazione, la quale veglierà a che quelle variazioni non nuociano all'Utenza in generale e ai fondi limitrofi in particolare.

Si comprendono in queste variazioni alimetriche anco gli abbassamenti che si praticano per attivar cave di torba, d'argilla, di ghiaia, sabbia od altro.

ART. 62.

Irrigazione ristretta ai prati.

Il catasto d'Olona, per quanto riguarda l'irrigazione, non potrà comprendere che terreni a prato; e perciò non si potranno adacquare que' terreni che sebbene accatastrati, fossero ridotti ad altra coltura; e su di essi si dovrà pur sempre pagare la relativa imposta consorziale, sino a che non sieno debitamente stralciati dal catasto medesimo, salvo il disposto dell'art. 75.

ART. 63.

Cavi cerca.

Ogni canale d'irrigazione dovrà, conformemente agli antichi Ordini del Fiume, avere un cavo *soratore* o *cerca*, pel ritorno delle colature nell'Olona, o nelle molinare, i quali cavi dovranno dai rispettivi Utenzi tenersi perfettamente spurgati e liberi.

ART. 64.

Bocche e scannoni.

Tutte le bocche di derivazione d'acqua dovranno avere soglia, cappello e stivi in pietra, ed essere munite di paratoje a perfetta tenuta.

Gli *scannoni* nelle sponde del Fiume o delle molinare verranno, sistemati se aventi titolo, o diversamente, obturati.

ART. 65.

Chiavi alle paratoje.

Tutte le porte delle bocche d'irrigazione in fregio al Fiume o alle molinare saranno munite di serratura a chiave per essere chiuse nella stagione e nei giorni esclusi dalla irrigazione.

Le serrature saranno di un tipo unico e a chiave comune per uso dei Custodi del Fiume.

Qualora si trovasse aperta una bocca fuori orario si porranno in contravvenzione tutti quegli Utenzi i cui fondi sotto quella bocca si rinvenissero abusivamente irrigati.

ART. 66.

Bocchelli delle Isole.

A mezzo dei così detti *bocchelli delle Isole*, non si potranno irrigare oltre milanesi pertiche cinque (Pert. met. 3.732) e ciò di conformità agli antichi Ordini del Fiume.

ART. 67.

Bocchelli di Parabiago e Rho.

Riguardo ai bocchelli di Parabiago e Rho restano in pieno vigore le disposizioni portate dal paragrafo *universitas* delle *Nuove Costituzioni* pubblicate nel 1541.

CAPO VII.

NORME PER LE CONCESSIONI E LICENZE.

ART. 68.

Due specie di concessioni.

Le concessioni e licenze per nuove opere lungo il Fiume o le rogge molinare o per uso delle acque d'Otona, o per acquisto di diritti quali si vogliano sulle medesime, sia per iscopo di irrigazione che per conseguire forza motrice od altro, vengono accordate o dal Consiglio d'Amministrazione o dall'Assemblea dei Delegati.

ART. 69.

Concessioni devolute all'Assemblea.

Sono devolute all'Assemblea dei Delegati:

- a) Le concessioni sia stabili che precarie per nuove derivazioni d'acqua sia dirette che indirette, tanto a scopo d'irrigazione che per conseguire forza motrice.
- b) Le concessioni per impianto o riforma di molini od opifici, per cui necessiti di modificare o sistemare il nerville, ossia l'edificio idraulico, che distribuisce la forza motrice.
- c) Le concessioni per sistemazioni radicali di rogge molinare o per la formazione di nuove chiuse di derivazione.
- d) Le concessioni per aumento nel numero dei rodnigni per un dato molino od opificio, ancorchè trattisi soltanto di meglio utilizzare la forza motrice ivi già disponibile.
- e) Le concessioni che qualunque di competenza dell'Amministrazione, la medesima credesse opportuno sottoporre al voto dell'Assemblea.

ART. 70.

Scritture di Concessione.

Gli Atti di Concessione verranno a cura del Consiglio redatti secondo le deliberazioni dell'Assemblea e rogati dal Cancelliere d'Ufficio; e porteranno le firme del Presidente, di un Consigliere, e del richiedente, al quale ultimo incomberanno le spese di copie, bolli, registro, e ogni altra relativa.

ART. 71.

Revoca delle Concessioni.

Una concessione precaria accordata dall'Assemblea dei Delegati non può venire revocata che dall'Assemblea medesima.

ART. 72.

Concessioni devolute all'Amministrazione.

Sono devolute al Consiglio d'Amministrazione le concessioni:

- a) Per retifili di Fiume o per costruzione di ponti, tombe e d'ogni altro manufatto sia stabile che provvisorio, in fregio alle sponde, o passante sopra o sotto il Fiume, sue ragioni e rogge molinare.
- b) Pel riordino delle chiuse, dei nervilli, degli scaricatori, e d'ogni altro edificio idraulico, quando però non vengano alterate le quote altimetriche degli edifici pressistenti, e non vengano mutate le condizioni di deflusso delle acque.
- c) Per la costruzione di muri di cinta, o fabbricati in fregio al Fiume o alle molinare, pei quali possa venir limitato o tolto il diritto di passo.
- d) Pel riattamento delle bocche e cavi d'irrigazione e pel cambio o riordino di un motore idraulico.
- e) E quelle che riguardano la pesca nel Fiume, sia che venga accordata per appalto o in via economica.

Art. 73.

Capitoli di concessione.

Le concessioni di cui al precedente articolo, verranno accordate in seguito a deliberazione del Consiglio e in base ad apposito capitolato da accettarsi con protocollo d'Ufficio dalla ditta richiedente, sia ch'essa faccia o no parte del Consorzio, e da firmarsi dal Presidente, da un Consigliere, e dal Cancelliere.

Art. 74.

Semplici licenze.

Quando nulla osti alle discipline e regime normale del Fiume, l'Amministrazione può accordare senza un capitolato speciale di concessione le licenze:

- a) Per costruzione di argini, palafitte, muri di sponda e d'ogni altra opera di difesa lungo le rive del Fiume o delle rogge molinare.
- b) Per espurghi e formazioni temporanee di chiuse morte attraverso le molinare.
- c) Per posteggio provvisorio di barche o di altri galleggianti.
- d) Per estrazione dal letto del Fiume di ciottoli, ghiaja o sabbia.
- e) Per derivazioni temporanee di acque, allo scopo di retilare prati o di formare marcite o ghiacciaje, per bagnar calce o per alimentare macchine a vapore, o per qualsiasi altro uso congenere.
- f) Per esercizio annuale di lavanderie, filande, concerie, tintorie, sbianche, fornaci, gasometri, od altro.

Art. 75.

Licenza per irrigazione di prati rotti.

È pure in facoltà dell'Amministrazione di accordare, entro limiti a determinarsi dalla medesima, a quegli Utenti che ne

facessero regolare richiesta, una licenza annuale per irrigare nella stagione estiva, prati in catasto che venissero temporaneamente rotti allo scopo di rinnovarne la *cutica*.

Art. 76.

Opere di ordinaria manutenzione.

Per opere di ordinaria manutenzione agli edifici e motori idraulici, e ad ogni altro manufatto od opera di difesa lungo il Fiume o le rogge molinare la licenza, a comodo degli Utenti, potrà venire direttamente rilasciata dal rispettivo Ingegnere di Riparto.

In tal caso il richiedente presenterà o anche soltanto firmerà la domanda nello studio di detto ingegnere, il quale non rilascerà la relativa modula di licenza se non dietro il pagamento della competente tassa consorziale.

Art. 77.

Moduli per le licenze.

Le licenze, di cui agli art. 74, 75 e 76, verranno rilasciate dal Cancelliere o dall'Ingegnere di Riparto su apposite module a madre e figlia, portanti i patti generali e speciali sotto cui le licenze medesime vengono concesse.

Art. 78.

Limiti delle licenze.

Le dette module porteranno inoltre l'esatta indicazione di tempo, luogo e misura, sotto cui si accorda la licenza; limiti che non si potranno mai sorpassare senza incorrere nell'ammonizione portata all'art. 129.

ART. 79.

Annullamento di licenze.

È in facoltà del Consiglio d'Amministrazione di non accordare o di togliere la licenza per l'uso annuale o precario di acqua d'Otona ad uno scopo qualsiasi, quando fosse riconosciuto che la licenza medesima torna a pregiudizio dell'Utenza, o che il richiedente non ottempera ai patti in essa portati.

ART. 80.

Progetti d'Ufficio.

I progetti d'Ufficio che non si riferiscano all'ordinaria manutenzione del Fiume e suoi tributari, saranno sottoposti al voto dell'Assemblea ogni qualvolta sia per essi preventivata una somma superiore alle L. 1000.

ART. 81.

Argini in comprensorio.

Trattandosi di argini od altre opere di difesa o sistemazione del Fiume, che abbiano per iscopo di migliorare le condizioni di una vasta plaga di terreno, l'Amministrazione dietro il voto favorevole dell'Assemblea, potrà provvedervi a carico del Consorzio, salvo a far concorrere in ispecial modo quegli Utenti o terzi possessori, che dalle dette opere ricavassero un immediato e particolare vantaggio.

ART. 82.

Pubblicazione dei progetti.

I progetti relativi alle concessioni, e quelli d'Ufficio che fossero portati nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati per la loro approvazione, verranno esposti nell'Ufficio del

Consorzio in Milano, 15 giorni prima dell'Assemblea stessa, e per altri 15 successivi alla medesima, nel detto Ufficio, od ove più comodo nello studio del rispettivo Ingegnere di Riparto, per le ispezioni degli interessati.

Quando poi l'Assemblea o l'Amministrazione lo reputassero conveniente o necessario, verrà data pubblica notizia dei progetti medesimi mediante avvisi a stampa da affiggersi nei comuni limitrofi a quello in cui l'opera verrebbe eseguita.

ART. 83.

Termine poi reclami.

Se dopo giorni trenta dalla deliberazione dell'Assemblea, o dalla pubblicazione degli avvisi a stampa, di cui all'articolo precedente, non pervenissero all'Amministrazione reclami da parte di nessun utente, questa darà senz'altro esecuzione alla deliberazione stessa.

ART. 84.

Opposizioni al progetto.

Nel caso sorgessero opposizioni al progetto, l'Amministrazione, quando lo ritenesse giustificato, ordinerà all'Ufficio Tecnico di porre in accordo le parti contendenti, modificando ove fosse equo e necessario qualche capitolo di concessione.

ART. 85.

Modificazioni al progetto.

Alle modificazioni proposte al progetto, allo intento di accomodare gli interessi delle parti in contestazione, non potrà mai opporsi la ditta richiedente, quando non risultino lesi i suoi reali diritti.

ART. 86.

Rifuto d'ogni accordo.

Quando gli oppositori al progetto si rifiutassero a qualsiasi accordo, l'Amministrazione procederà di conformità all'art. 6 dello Statuto Consorziiale, cioè farà risolvere la controversia da arbitri, le cui decisioni potranno rendersi immediatamente esecutive, nonostante appello ai Tribunali Ordinari.

ART. 87.

Irresponsabilità dell'Amministrazione.

L'Amministrazione per ogni qualunque concessione o licenza da essa accordata nei limiti sempre delle sue attribuzioni, e colle cautele portate dai precedenti articoli, non si assume nessuna responsabilità verso i terzi, sieno o non sieno Utenti del Consorzio; di guisacchè ogni eventuale spesa di causa, perizie od altro derivanti dal fatto della concessione stessa, saranno ad esclusivo carico della Ditta concessionaria, anche per la parte che spettasse all'Amministrazione, come convenuta in causa.

ART. 88.

Preavviso in caso di procedura.

Quegli Utenti che in conseguenza di qualsiasi opera cessa si credessero lesi ne' loro diritti, dovranno anche nel caso in cui intendessero procedere in via giudiziaria contro i concessionari delle opere stesse, darne preavviso in iscritto all'Amministrazione.

ART. 89.

Anticipazione di spese.

In caso di reclami contro opere concesse dall'Amministrazione, da parte dei non utenti, dovranno questi quando si

rendesse necessaria una visita d'Ufficio, anticiparne le spese mediante un corrispondente deposito.

ART. 90.

Domando per licenze o concessioni.

Le istanze per licenze e concessioni di qualsivoglia natura, dovranno essere dirette all'Ufficio d'Amministrazione in Milano, o al rispettivo Ingegnere di Riparto, il quale pel più sollecito disimpegno delle istanze medesime, le accompagnerà con suo rapporto informativo all'Amministrazione stessa, salvo a rilasciare egli stesso la licenza ne' casi contemplati all'articolo 76.

ART. 91.

Firma delle istanze.

Le istanze per semplici licenze basta portino la firma del richiedente, ma quelle per concessioni porteranno l'adesione o la firma della Ditta effettivamente intestata nel Consorzio d'Olona.

ART. 92.

Istanze respinte.

Saranno respinte le istanze che fossero stese dai custodi o anche soltanto vergate sotto loro dettatura, e multati i custodi stessi.

ART. 93.

Spedizione delle licenze.

Le licenze o gli atti di concessione rilasciati dall'Amministrazione, verranno consegnate alle parti a mezzo del rispettivo Ingegnere del Riparto o del custode del Fiume, ai quali incombe l'obbligo di vigilare a che siano osservati i capitoli di concessione.

ART. 94.

Licenze valide.

Ogni licenza deve partire direttamente dall'Amministrazione; ogni altro permesso sia a voce che in iscritto non è valido, e non esime dalla contravvenzione, eccetto il caso contemplato all'art. 76.

ART. 95.

Istanze di un contentuto.

In caso di contentuti, la istanza fatta da uno di essi per opere che potrebbero tornare a pregiudizio degli altri, deve essere corredata dall'assenso in iscritto e valido dei contentuti medesimi.

ART. 96.

Libro delle Concessioni Precario.

Delle concessioni precarie accordate sia dall'Assemblea che dal Consiglio d'Amministrazione, si terrà apposito libro nell'Ufficio del Consorzio, da cui risulteranno tutti gli estremi delle concessioni stesse.

CAPO VIII.

ESPURGHII E MANUTENZIONE.

ART. 97.

Espurgo del Fiume.

L'espurgo dei vari tronchi di Fiume, dei canali e fontane che lo alimentano, vien fatto a cura e spese del Consorzio a mezzo della propria Amministrazione.

Simile espurgo potrà estendersi, ove sia richiesto, sino a togliere isolette o forti alluvioni che si formassero nel letto d'Olona, senza che su di esse i frontisti possano addurre titoli di possesso.

ART. 98.

Spurgo delle rogge molinare.

L'espurgo delle rogge molinare dalla chiusa di derivazione al loro ritorno nel Fiume, salvo speciali convenzioni, spetta all'esercente il molino od altra industria, ancorchè in fregio ad esse trovinsi bocche d'irrigazione, e verrà eseguito, ove occorra, sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico.

ART. 99.

Spurghi in comunione.

Qualora sopra una medesima roggia molinara vi fossero due o più esercenti molini od altre industrie, non potranno essi procedere separatamente allo espurgo delle rispettive tratte, dovendo l'operazione estendersi contemporaneamente a tutto il canale.

Nel caso poi in cui uno o più di essi rifiutassero il loro concorso allo espurgo generale, questo, se richiesto, verrà fatto d'Ufficio, e le spese si ripartiranno fra i contentuti, in proporzione alle rispettive ragioni.

ART. 100.

Manutenzione del Fiume e fontane.

La manutenzione del Fiume e del canale della Bevera coi rispettivi manufatti come di ragione, delle teste di fontana, delle tine e tubi acquiferi, spetta al Consorzio d'Olona.

ART. 101.

Edifici idraulici.

Spetta invece ai rispettivi Utenti la manutenzione degli edifici idraulici lungo le rogge molinare, o in fregio al Fiume, per derivazioni, erogazioni e scarico delle acque.

ART. 102.

Ponti ed altri manufatti.

La manutenzione dei ponti, tombe ed altri manufatti od opere di difesa lungo il Fiume o le rogge molinare, incombe ai rispettivi concessionari.

ART. 103.

Obblighi del maggior Utente.

L'Amministrazione quanto agli espurghi e alle riparazioni in comunione fra due o più Utenti, ritiene responsabile il maggiore di essi, quello cioè che paga al Consorzio il maggior contributo d'imposta ordinaria.

Spetta perciò al maggior Utente l'obbligo d'eseguire le chieste opere, previo avviso agli interessati, i quali dovranno concorrere nelle opere stesse, sia con prestazioni di manovalanza, che di materiali od altro.

Il maggior Utente ha facoltà di adunare nell'Ufficio del Consorzio o presso il rispettivo Ingegnere di Riparto i contenuti per stabilire i modi di procedere tanto alla esecuzione delle chieste opere quanto al successivo riparto delle spese.

ART. 104.

Manufatti in comunione.

Quando si trattasse della riparazione di un manufatto che interessi in opposto modo due o più Utenti, potrà la ripara-zione stessa, a scanso d'ogni eventuale questione, essere fatta d'Ufficio, quando però quello o quegli Utenti che chiedono la detta opera facciano nella cassa del Consorzio un corrispon-dente deposito, il quale resterà a cauzione d'ogni spesa pre-vista e non prevista, sino alla totale riscossione delle quote di riparto fra i contenuti.

CAPO IX.

CONTRIBUTI, TASSE E DEPOSITI.

ART. 105.

Contributi ordinari.

Per sopperire alle spese annuali di espurgo e di ordinaria manutenzione del Fiume, e ad ogni altra di Amministrazione, gli Utenti, a norma dell'art. 3 dello Statuto Consorziale, con-tribuiranno nelle proporzioni attualmente in corso nei diversi tronchi di Fiume, sia per terreni irrigati che per la forza motrice utilizzata, di conformità al Catasto d'Olena, e ad una apposita tariffa da approvarsi ogni anno dall'Assemblea dei Delegati.

ART. 106.

Tariffa pel caso di nuove introduzioni.

Nel caso di nuove introduzioni di acqua in un dato tronco di Fiume, derivata da regioni all'infuori del dominio d'O-lona, di nuove derivazioni o di nuovi impianti, verrà fatta apposita tariffa sia per acqua d'irrigazione che per forza mo-trice.

ART. 107.

Tassa per le licenze.

Per ogni concessione o licenza e per ogni singola opera do-mandata, il richiedente pagherà la relativa tassa in base al-l'apposita tariffa consorziale.

ART. 108.

Depositi per spese d'Ufficio.

Per opere che richiedessero visite d'Ufficio, il concessio-nario dovrà fare un corrispondente deposito nella Cassa del Consorzio.

Quando poi il concessionario medesimo non facesse parte del Consorzio, oltre le effettive spese borsuali di visite e colaudi, pagherà anche le competenze d'Ufficio, le quali andranno a beneficio di un fondo speciale pel materiale tecnico del Fiume.

ART. 109.

Depositi cauzionali.

Per opere della cui esecuzione si presuma possano derivare danni, molestie, reclami e fors'anco esecuzioni d'Ufficio, il richiedente oltre il deposito per visite, farà pure un deposito cauzionale corrispondente all'entità dell'opera domandata.

ART. 110.

Soddisfacimento degli oneri.

Gli atti di concessione e le licenze non verranno mai rilasciati se non dopo che il richiedente avrà adempiuti agli oneri di cui nei precedenti articoli.

CAPO X.

ESAZIONE DEI CONTRIBUTI.

ART. 111.

Esattori Consorziali.

Di conformità al disposto dell'art. 33 dello Statuto Consorziale, la riscossione dei contributi diversi verrà fatta a mezzo di esattori scelti dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 112.

Rate d'imposta.

L'Amministrazione mediante Circolare indicherà ogni anno a ciascun Utente la sua quota d'imposta ordinaria, e questa

verrà pagata in due rate semestrali dietro semplice presentazione della rispettiva bolletta da parte dell'esattore.

ART. 113.

Tasse di licenza.

Le tasse di licenza si pagheranno immediatamente all'atto della presentazione della relativa modula d'Ufficio, o nelle Casse del Consorzio o all'Ingegnere di Riparto.

ART. 114.

Pagamento dei depositi.

I depositi cauzionali e per visite d'Ufficio relativi alle concessioni, si faranno direttamente alla Cassa dell'Amministrazione.

ART. 115.

Pagamento delle ammende.

Le ammende e sovrattasse per contravvenzioni verranno pagate all'Ufficio del Consorzio in Milano, in seguito a citazione della parte, a comparire dinanzi al Consiglio d'Amministrazione.

In casi speciali il Presidente del Consorzio potrà delegare uno degli Amministratori a ricevere le ammende di conciliazione fuori della residenza del Consiglio.

ART. 116.

Spese processuali.

Le multe e spese processuali inflitte dall'autorità giudiziaria verranno percepite coi mezzi cui provvede la legge.

ART. 117.

Morosi al pagamento.

Contro i morosi al pagamento delle imposte ordinarie, si procederà a termini dell'art. 33 dello Statuto Consorziale.

ART. 118.

Verbale di conciliazione.

Ogni conciliazione in seguito a contravvenzione dovrà risultare da apposito verbale steso dal Cancelliere d'Ufficio alla presenza del Presidente del Consiglio e di un Amministratore, eccetto il caso contemplato al secondo capoverso dell'art. 115.

ART. 119.

Conciliazioni non valide.

Non sono validi quei componimenti o quelle proposte di componimento che non sieno fatte nella forma portata dall'articolo precedente.

CAPO XI.

CONTRAVVENZIONI E AMMENDE.

ART. 120.

Due specie di contravvenzioni.

Le contravvenzioni al Regolamento vengono distinte in disciplinari e soggette alla sanzione del Codice Penale.

ART. 121.

Contravvenzioni disciplinari.

Sono disciplinari quelle contravvenzioni che si riferiscono:

- a) Alla esecuzione, senza licenza, di opere quandanche riconosciute non lesive agli interessi del Consorzio.

- b) Al divieto di porre ostacoli al libero corso delle acque e di macerar lino o canape (art. 38).

- c) Alle piantagioni illecite (art. 42).

- d) Agli invasi fatti nella stagione esclusa dalla irrigazione, o che non tornassero di grave pregiudizio dell'Ulenza.

- e) Al libero passo dei Custodi (art. 40).

- f) All'obbligo delle voltare catastali (art. 10).

- g) Alle variazioni altimetriche dei fondi irrigati con acque d'Olena (art. 61).

- h) All'uso illecito delle acque del Fiume, pei diversi scopi contemplati alle lettere e ed f dell'art. 74, se fatto da un Utente.

- i) Alle trasgressioni ai capitoli generali o speciali portati negli atti di concessione, o nelle module per le licenze, quantanche non ledano le ragioni del Consorzio.

- j) Alla irrigazione illecita o fuori orario, se praticata da un utente salvo però ed imprejudicate le disposizioni dell'art. 37.

- k) All'obbligo di mantenere in buono stato ogni edificio idraulico, le rogge molinare, e i cavi circa.

- l) E ad ogni altra infrazione semplice al presente Regolamento e agli Ordini che vigilano al buon andamento del Consorzio.

ART. 122.

Contravvenzioni soggette alla sanzione del Codice Penale (').

L'Amministrazione dovrà deferire all'Autorità giudiziaria, qualunque violazione dei diritti e ragioni del Consorzio ca-

(') 678. Sarà punito col carcere estensibile ad un anno, o con multa sino a lire cinquecento:

- 1. Chi avrà senza alcun titolo estratto o fatto estrarre da qualsivoglia cavo, fiume, torrente, rivo, fonte, canale, od acquedotto, acqua a lui non dovuta, e l'avrà divertita in qualunque uso;

- 2. Chi per tale oggetto romperà o smuoverà dighe, o paratojo o simili manufatti, esistenti lungo qualche fiume, torrente, cavo, rivo, fonte, canale od acquedotto;

deni sotto la sanzione del Codice Penale; e specialmente quelle che si riferiscono:

- a) Alle usurpazioni delle ragioni del Consorzio (art. 5) e alla manomissione delle acque sorgenti tributarie al Fiume e ad esso devolute (art. 36);
- b) Agli invasi se procurati nella stagione di irrigazione estiva o se aventi per iscopo di favorire qualche bocca d'irrigazione (art. 47);
- c) Alle sottrazioni d'acqua con taglio di sponde o mediante attrezzi o macchine di cui all'art. 37;
- d) Al divieto di vendere o cedere le acque d'Olona o an- che soltanto le loro colature (art. 55 e 56), con danno dell'Utenza.
- e) All'irrigazione di terreni non compresi nel Catasto d'Olona, (art. 57);

f) E ad ogni altra azione che per iscopo di lucro leda o usurpi le ragioni o gl'interessi del Consorzio, sia o no contemplata dalla legge.

ART. 123.

Contravventori.

I contravventori per infrazioni disciplinari sono chiamati a rispondere dinanzi al Consiglio d'Amministrazione.

I contravventori per infrazioni contemplate dal Codice Penale sono deferiti all'autorità giudiziaria senza pregiudizio dell'azione Civile.

3. Chi potrà ostacolo od impedimento all'esercizio del diritto che altri possono avere su queste acque;

4. Chi infine sul corso delle medesime usurperà qualsivoglia diritto, o ne turberà il legittimo altrui possesso.

Le dette pene possono anche essere inflitte separatamente.

679. Sono puniti come colpevoli d'usurpazione di acque a termini dell'articolo precedente quelli che avendo diritto di estrarre od usare, abbiano dolosamente fatto costruire bocche, o paratoje, o condotti, in una forma diversa da quella stabilita o di una capacità eccedente la misura dei loro diritti.

ART. 124.

Ammende disciplinari.

Le ammende per le contravvenzioni disciplinari non specifiche nei susseguenti articoli, potranno estendersi a norma della gravità del caso, dalle 5 alle 45 lire.

ART. 125.

Caso di opere non lesive o di uso illecito di acque.

Quando trattasi di opere non concesse ma non lesive agli interessi del Consorzio, o di uso illecito delle acque per gli scopi contemplati alle lettere e ed f dell'art. 74, il contravventore, se utente pagherà una ammenda corrispondente al doppio della tassa portata dalla tariffa consorziale.

ART. 126.

Caso di opere lesive.

Quando trattasi di opere non concesse e lesive agli interessi del Consorzio il contravventore se utente, ad evitare procedimento giudiziario, oltre alla competente ammenda come sopra, sarà obbligato a ripristinare il tutto nel termine perentorio che gli verrà prescritto dall'Amministrazione, e a pagare in via di amichevole componimento, gli eventuali danni causati dalle opere stesse e ogni conseguente spesa d'Ufficio. Se il contravventore non è utente, verrà deferito senz'altro all'autorità giudiziaria.

ART. 127.

Ammende per invasi.

Quando trattasi di invasi, di cui alla lettera d dell'art. 121, il contravventore pagherà una multa di L. 15 e in caso di recidiva di L. 45.

ART. 128.

Ammezzo per irrigazione illecita.

Quell'Uente che si trovasse aver adacquato fondi che sebbene accatastati non sieno a prato, incorrerà in una multa di L. 10 per ogni perlica metrica di terreno da esso così illecitamente irrigato.

ART. 129.

Sovratassa per le licenze.

Quell'Uente che oltrepassasse nell'esecuzione di un'opera o nell'uso delle acque d'Olonà i limiti accordatigli nell'apposito atto di concessione o nella modula di licenza, pagherà sulla maggior differenza tripla tassa.

ART. 130.

Denunce di contravvenzione.

Le contravvenzioni vengono fatte sopra denuncia in iscritto del custode; in essa denuncia dovranno essere indicati tutti gli estremi di luogo, tempo, quantità e qualità che valgono a ben precisare il fatto, e il titolo della contravvenzione.

ART. 131.

Minacce o promesse ai custodi.

Nella denuncia il custode indicherà espressamente se il contravventore o qualche suo dipendente usò verso di lui minacce o mali trattamenti, o se cercò con danaro o promesse di dissuadertolo dal fare la denuncia.

ART. 132.

Custode giurato.

La denuncia di contravvenzione del custode è sempre valida, ancorchè non porti testimonianze, essendo il custode stesso giurato.

ART. 133.

Invito al ripristino.

Il custode, constatata la contravvenzione, dovrà invitare non di meno il contravventore a mettere le cose in pristino o di conformità al vigente Regolamento, e riferirà in proposito all'Amministrazione.

ART. 134.

Ricorso alla pubblica forza.

Nel caso di contravvenzioni soggette alla sanzione del Codice Penale, il custode ha piena facoltà di ricorrere alle competenti autorità e di richiedere anco la pubblica forza, onde sieno rispettate le Ragioni del Consorzio e abbia pieno vigore il presente Regolamento.

ART. 135.

Spedizione delle denunce.

La denuncia di contravvenzione passerà alla Amministrazione pel tramite del rispettivo Ingegnere di Riparto il quale, ove occorra, la accompagnerà col suo voto e colle sue osservazioni.

ART. 136.

Invito al contravventore.

L'Amministrazione se trattasi di denuncia per contravvenzioni disciplinari, inviterà la parte a presentarsi dinanzi al Consiglio per rispondere della contravvenzione stessa.

ART. 137.

Rifiuto a comparire.

Non presentandosi il contravventore nel giorno fissatogli per l'udienza, gli verrà senz'altro applicata la competente ammenda e si procederà contro di esso onde abbia pieno vigore il Regolamento del Fiume.

ART. 138.

Verso chi è fatta la denuncia.

Nelle infrazioni disciplinari verrà denunciato colui al quale la contravvenzione porta un utile diretto.

Nelle azioni dolose per furti d'acqua, turbato possesso od altro, verrà denunciato l'effettivo contravventore.

ART. 139.

Partecipazione dei Custodi alle ammende.

I Custodi percepiranno il terzo sui proventi delle ammende e multe depurati d'ogni eventuale spesa di procedura o d'Ufficio.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 140.

Obblighi degli Utenti.

Entro un anno dalla pubblicazione di questo Regolamento si dovranno dagli Utenti:

- a) Chiudere gli *scamoni* in fregio al Fiume o alle moline (art. 62);
- b) Sostituire, soglie, slivi e cappello in pietra a quelli in legno alle bocche d'irrigazione (art. 64);
- c) Togliere alle bocche d'immissione dell'acqua sulle motrici idrauliche le paratoie ascendenti (art. 49);
- d) Porre le chiavi alle bocche d'irrigazione (art. 65);
- e) Notificare e giustificare le concessioni precarie per qualsiasi titolo siano esse state accordate;
- f) Rendere i nervili d'ogni stabilimento facilmente accessibili ai Custodi (art. 44) o praticare in prossimità dei nervili stessi uno sfioratore.

ART. 141.

Obblighi dell'Amministrazione.

In seguito alla pubblicazione di questo Regolamento, dovrà l'Amministrazione:

- a) Attivare entro un anno il nuovo catasto consorziale;
- b) Presentare alla prossima Assemblea generale dei delegati la nuova tariffa consorziale conforme al Regolamento approvato;
- c) Far rilevare entro due anni dall'Ufficio tecnico del Consorzio le quote altimetriche e le dimensioni d'ogni singolo

edificio su cui il Consorzio esercita i suoi poteri disciplinari, di conformità all'art. 50.

ART. 112.

Introduzione d'acqua nel Rip. III.

Quanto all'introduzione d'acqua nel Rip. III, provvedono le deliberazioni già prese nelle Assemblée generali del 26 maggio 1877 e 15 dicembre 1879.

Milano, 12 febbraio 1881.

L'Amministrazione:

Presidente

Conte GIULIO DURINI

Amministratori

CASTELLI bar. ing. GIAN GALEAZZO

GIULINI nob. GIORGIO

KRUMM cav. LUIGI

MOLINA cav. LUIGI

ROSSI ing. EMILIO

SPERONI ing. cav. GIUSEPPE

VENINO nob. GIULIO

VISCONTI DI MODRONE duca RAIMONDO

Il Cancelliere

GIOVANNI BERTEOLÈ.

INDICE.

CAPO I.

Ragioni del Consorzio.

- Art. 1. Fiume e suoi tributari.
- 2. Regione del *trabucco*.
- 3. Poteri disciplinari del Consorzio.
- 4. Larghezza del Fiume.
- 5. Usurpazioni delle ragioni del Consorzio.

CAPO II.

Catasto e Volture.

- Art. 6. Catasto Consorziale.
- 7. Fase del Catasto.
- 8. Certificati Catastali.
- 9. Copia delle Mappe.
- 10. Obbligo della voltura.
- 11. Termine per le domande di voltura.
- 12. Domande di voltura.
- 13. Volture di correzione.
- 14. Esecuzione delle volture.
- 15. Tassa per le volture.
- 16. Sovratassa.
- 17. Rettifiche catastali.
- 18. Stralci catastali.
- 19. Domande di rettifiche.
- 20. Rettifiche d'ufficio.

CAPO III.

Doveri e diritti degli Utenti.

- Art. 21. Obbligo d'attenersi al Regolamento.
- 22. Ispezioni d'Archivio.
- 23. Residenza dell'ufficio.

- Art. 24. Regolamenti speciali.
- 25. Dipendenze del personale d'ufficio.
- 26. Reclami contro i Custodi.
- 27. Elenco dei contravventori.
- 28. Accordi illeciti coi Custodi.

CAPO IV.

Poteri

accordati all'Amministrazione.

- Art. 29. Opere obbligatorie.
- 30. Esecuzioni d'ufficio.
- 31. Facoltà d'applicare e ripetere ammende.
- 32. Decisione di controversie.
- 33. Uso non giustificato dello acque.
- 34. Riserve dell'Amministrazione.
- 35. Visite al Fiume ed opifici.

CAPO V.

Poltza del Fiume.

- Art. 36. Divieto di manomettere le sorgenti.
- 37. Divieto di sottrazioni d'acqua.
- 38. Libero corso alle acque e divieto di inceppazione.
- 39. Licenze per nuove opere.
- 40. Libero passo ai Custodi.
- 41. Divieto di aprir cavi in prossimità del Fiume.
- 42. Piantagioni.
- 43. Obbligo di tagliar alberi o rami.

- Art. 44. Nervile di facile accesso.
 » 45. Invasi.
 » 46. Nessuna tolleranza per gli invasi.
 » 47. Contro gli autori d'invasi.
 » 48. Spazzere e sfioratori.
 » 49. Divieto di paratoie ascendenti.
 » 50. Quote di ogni edificio.

CAPO VI.

Irrigazione.

- Art. 51. Irrigazione estiva.
 » 52. Irrigazione female.
 » 53. Orario.
 » 54. Divieto di estendere la irrigazione.
 » 55. Divieto di vendere acqua d'Olona.
 » 56. Divieto di cedere le colature.
 » 57. Diritto d'irrigazione limitata.
 » 58. Trasmissioni di terreni in catasto.
 » 59. Caso d'espropriazione forzata.
 » 60. Ricorso all'Assemblea.
 » 61. Divieto di varare l'almetria di un prato.
 » 62. Irrigazione ristretta ai prati.
 » 63. Cavi cerca.
 » 64. Bocche e scannoni.
 » 65. Chiavi allo paratoie.
 » 66. Bocchelli delle Isole.
 » 67. Bocchelli di Parabiago e Rho.

CAPO VII.

Norme per le concessioni e licenze.

- Art. 68. Due specie di concessioni.
 » 69. Concessioni devolute all'Assemblea.
 » 70. Scritture di Concessione.
 » 71. Revoca delle Concessioni.
 » 72. Concessioni devolute all'Amministrazione.
 » 73. Capitoli di Concessione.
 » 74. Semplici licenze.

- Art. 75. Licenza per irrigazione di prati rotti.
 » 76. Opere di ordinaria manutenzione.
 » 77. Moduli per le licenze.
 » 78. Limiti delle licenze.
 » 79. Annullamento di licenze.
 » 80. Progetti d'ufficio.
 » 81. Argini in comprensorio.
 » 82. Pubblicazione dei progetti.
 » 83. Termine per reclami.
 » 84. Opposizioni al progetto.
 » 85. Modificazioni al progetto.
 » 86. Rifiuto d'ogni accordo.
 » 87. Irresponsabilità dell'Amministrazione.
 » 88. Preavviso in caso di procedure.
 » 89. Anticipazione di spese.
 » 90. Domande per licenze o concessioni.
 » 91. Firma delle istanze.
 » 92. Istanze respinte.
 » 93. Spedizione delle licenze.
 » 94. Licenze valide.
 » 95. Istanze di un contenute.
 » 96. Libro delle Concessioni Prearie.

CAPO VIII.

Espurghi e Manutenzione.

- Art. 97. Espurgo del Fiume.
 » 98. Spurgo delle molinare.
 » 99. Spurghi in comunione.
 » 100. Manutenzione del Fiume e Fontane.
 » 101. Edifici idraulici.
 » 102. Ponti ed altri manufatti.
 » 103. Obblighi del maggior Utenente.
 » 104. Manufatti in comunione.

CAPO IX.

Contributi, Tasse e Depositi.

- Art. 105. Contributi ordinari.
 » 106. Tassa per le nuove introduzioni.
 » 107. Tassa per le licenze.
 » 108. Depositi per spese d'ufficio.
 » 109. Depositi cauzionali.
 » 110. Soddisfacimento degli oneri.

CAPO X.

Esazione dei Contributi.

- Art. 111. Esattori Consorziati.
 » 112. Rate d'imposta.
 » 113. Tasso di licenza.
 » 114. Pagamento dei depositi.
 » 115. Pagamento delle Ammissioni.
 » 116. Spese processuali.
 » 117. Morosi al pagamento.
 » 118. Verbale di conciliazione.
 » 119. Conciliazioni non valide.

CAPO XI.

Contravvenzioni ed Ammende.

- Art. 120. Due specie di contravvenzioni.
 » 121. Contravvenzioni disciplinari.
 » 122. Contravvenzioni soggette alla sanzione del Codice Penale.
 » 123. Contravventori.
 » 124. Ammende disciplinari.
 » 125. Caso di opere non lesive o di uso illecito di acque.
 » 126. Caso di opere lesive.

- Art. 127. Ammende per invasi.
 » 128. Ammendo per irrigazione illecita.
 » 129. Sovratassa per le licenze.
 » 130. Denunce di contravvenzione.
 » 131. Minacce o promesso ai Custodi.
 » 132. Custode Giurato.
 » 133. Invito al ripristino.
 » 134. Ricorso alla pubblica forza.
 » 135. Spedizione delle denunce.
 » 136. Invito al contravventore.
 » 137. Rifiuto a comparire.
 » 138. Verso chi è fatta la denuncia.
 » 139. Partecipazione dei Custodi alle ammende.

CAPO XII.

Disposizioni transitorie.

- Art. 140. Obblighi degli Utenenti.
 » 141. Obblighi dell'Amministrazione.
 » 142. Introduzione d'acqua nel Riparto III.